

CONTRATTO FORMATIVO (LEARNING AGREEMENT)

Articolo 1

Lo/a studente/ssa si impegna a:

- a) frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, la scuola ospitante all'estero;
- b) mantenere nella scuola all'estero un comportamento corretto e rispettoso dei luoghi e delle persone;
- c) tenere i rapporti con l'ISIS Buonarroti-Fossombroni tramite comunicazioni di posta elettronica indirizzate al docente tutor almeno con cadenza mensile;
- d) comunicare appena possibile il nominativo ed indirizzo e-mail del referente della scuola estera ed i programmi di studio nonché le materie scelte presso la scuola ospitante al docente tutor, avendo cura di scegliere discipline e corsi il più possibile coerenti al piano di studi dell'istituto di origine, comunicando tempestivamente ogni eventuale variazione inerente programmi, attività, recapiti;
- e) consegnare la documentazione di prove, test e ogni altra testimonianza di attività didattica curricolare ed extracurricolare svolta nell'Istituto ospitante o presso altri Enti all'estero, dei programmi e di altre eventuali forme di valutazione;
- f) richiedere alla Scuola ospitante e trasmettere tempestivamente, a conclusione della sua esperienza, la documentazione utile al riconoscimento degli studi compiuti all'estero, inclusa la valutazione finale delle singole discipline seguite presso la Scuola ospitante;
- g) curare la preparazione nelle eventuali materie presenti nel piano di studi dell'Istituto e non affrontate all'estero;
- h) curare la preparazione relativa alle eventuali carenze formative assegnate nelle classi precedenti;
- i) sostenere, al suo rientro, un colloquio: in esso lo studente svolgerà una relazione sulla sua esperienza all'estero e si confronterà con i docenti sui contenuti, indicati dal Consiglio di classe per le materie non oggetto di studio all'estero e secondo le modalità da esso definite, ai fini del proficuo reinserimento nella classe e, insieme alle valutazioni della scuola straniera, dell'assegnazione del credito scolastico. Detto colloquio non costituisce in alcun modo prova d'esame di ammissione o di idoneità che sono previsti dall'ordinamento per altre casistiche. Per l'individuazione dei contenuti irrinunciabili di apprendimento si farà riferimento ai nuclei fondamentali di ogni disciplina deliberati nei Dipartimenti e approvati dal Collegio dei docenti. La definizione del percorso essenziale di studio sarà fondata sulle indicazioni del Consiglio di classe concernenti punti di forza e fragilità nella preparazione dello studente.

Articolo 2

Il Dirigente Scolastico si impegna a:

- a) incaricare, ascoltato il Consiglio di classe, un docente tutor cui lo/a studente/ssa e la famiglia possano far riferimento durante il periodo di studio all'estero;
- b) concordare con il Consiglio di classe i tempi e le modalità per l'accertamento dei programmi svolti e per l'eventuale riallineamento dei saperi.

Articolo 3

- a) tenere i contatti con il referente della scuola estera; a tale scopo lo studente avrà cura, appena arrivato, di fornire l'indirizzo e-mail necessario per attivare i contatti;
- b) mantenere informato il Consiglio di classe sull'andamento dell'esperienza all'estero dello studente;
- c) informare periodicamente lo studente sullo svolgimento dei programmi della propria classe;
- d) comunicare al Consiglio di classe il contenuto dei corsi seguiti dallo studente e fornisce le informazioni utili al suo reinserimento nella scuola;
- e) raccogliere dal Consiglio di classe i contenuti disciplinari irrinunciabili per l'ammissione alla classe successiva, che comunica allo studente.
- f) costruire, insieme al referente estero ed allo studente, gradualmente, un dossier/portfolio dell'esperienza all'estero, nel quale inserire una serie di documenti utili al Consiglio di classe per la valutazione. Il dossier/portfolio dovrà contenere almeno:
 - i. le indicazioni sulla scuola estera e sul suo piano di studi;
 - ii. il piano di studi effettivamente seguito dallo studente;
 - iii. i programmi effettivamente svolti nelle materie seguite;
 - iv. la documentazione di eventuali esperienze formative e sociali (es. attività di volontariato...) significative anche ai fini dell'attribuzione del credito al rientro e dell'esperienza di PCTO;
 - v. le valutazioni riportate nella scuola estera;
 - vi. eventuale documentazione utile per le materie non seguite all'estero.
- g) sulla base delle indicazioni stabilite dai colleghi del Consiglio di classe, dare indicazioni sulle modalità e i tempi di svolgimento delle verifiche come da linee guida sulla mobilità studentesca internazionale.

Articolo 4

Il Consiglio di classe dell'anno di frequenza all'estero si impegna a:

- a) contattare, tramite il docente tutor, lo/a studente/ssa per aggiornamenti sulle attività della classe;
- b) provenienza e l'eventuale invio di materiale didattico;

- c) verificare, prima possibile, gli elementi raccolti dal docente tutor e la documentazione contenuta nel dossier;
- d) stabilire, se possibile prima del rientro dello studente dall'estero o al massimo al suo rientro, nel caso in cui lo studente debba consegnare ulteriore documentazione utile per la valutazione, se sia necessario un colloquio integrativo, che è solo orale in quanto sono escluse prove scritte, relativo alle materie fondamentali necessarie ai fini della proficua frequenza del successivo A.S.;
- e) acquisire e valutare, anche ai fini dell'attribuzione del credito formativo e delle ore valide per PCTO le attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, nonché gli apprendimenti formali e non formali.

Articolo 5

La famiglia si impegna a:

- a) curare con particolare attenzione gli atti burocratici;
- b) mantenere contatti con il docente tutor per aggiornarlo sull'andamento dell'esperienza all'estero del/la proprio/a figlio/a;
- c) collaborare al passaggio di informazioni.

Il Dirigente Scolastico _____

Lo studente/ssa _____

Il genitore _____

Arezzo, _____